



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI
Ufficio VII DGSAF

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
Ufficio III DGSAN

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Assessorati Regionali alla sanità
Servizi veterinari
Loro sedi

PIF e UVAC

CEA
cea@izsto.it

Comando carabinieri per la tutela della salute

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma

p.c.
Assalco
assalco@assalco.it

Assalzo
Assalzo@assalzo.it

Unaitalia
unaitalia@unaitalia.it

Assoavi
info@assoavi.it

Assograssi
assograssi@tin.it

Assocarni
segreteria@assocarni.it

Assica
assicaroma@assica.it

Assofertilizzanti
assofertilizzanti@federchimica.it

AIF
info@aif-fertilizzanti.org

Compag
info@compag.org

Uniceb
info@uniceb.it

FNOVI
info@pec.fnovi.it

ANMVI
anmvioggi@anmvi.it

Si fa seguito alla nota del 18 agosto 2015, prot. 21515, con cui era stata anticipata la modifica dell'allegato IV, cap. V, sez. E del Regolamento 999/2001, circa l'abrogazione dell'obbligo di un preventivo accordo bilaterale scritto con il Paese Terzo di destinazione prima dell'esportazione di PAT (proteine animali trasformate) di non ruminanti.

Tale modifica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L9/4 del 14 gennaio 2016 come Regolamento (UE) 2016/27 entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

Si forniscono pertanto con la presente nota le condizioni stabilite dalla UE ai fini dell'applicazione della più volte citata modifica:

- 1) l'esportazione di PAT derivate da ruminanti e dei prodotti contenenti tali proteine è proibita. In deroga, tale proibizione non si applica al petfood **trasformato** che contiene PAT derivate da ruminanti. **Tale operazione deve avvenire in stabilimenti riconosciuti per il petfood** in accordo con l'art. 24 del Regolamento 1069/2009 e il petfood deve essere confezionato ed etichettato ai sensi della legislazione dell'Unione Europea.

Si ricorda che per alimento per animali da compagnia (petfood), si intende un mangime finito, completo o complementare, come definito dal Regolamento (UE) 294/2013, e non destinato ad un successivo trattamento, come invece inteso da alcuni operatori.

Pertanto, l'esportazione di PAT di ruminanti o prodotti che le contengono, destinate a diventare petfood dopo aver subito un ulteriore trattamento, non è possibile.

A tal proposito, si ricordano le disposizioni date con la nota DGSAF prot. 8211 dell'11/04/2011.

- 2) L'esportazione delle PAT derivate da non ruminanti, o mangimi composti (per animali da reddito e da compagnia) contenenti tali proteine, deve rispondere alle seguenti condizioni:
 - a) **Le PAT derivate da non ruminanti** devono originare da impianti di trasformazione dedicati esclusivamente al trattamento di sottoprodotti di non ruminanti originati da macelli e impianti di sezionamento di cui al punto (a) della sez. D del cap. IV del Reg.(CE) 999/2001 oppure originati da impianti di trasformazione autorizzati elencati nelle liste pubblicamente disponibili di cui al punto (d) della sez. A del cap. V del medesimo Regolamento.
 - b) I mangimi composti contenenti PAT derivate da non ruminanti devono originare da stabilimenti autorizzati elencati nelle liste pubblicamente disponibili di cui al punto (e) della sez. A del cap. V del Reg.(CE) 999/2001, e devono essere confezionati ed etichettati ai sensi della legislazione dell'Unione Europea.

Le condizioni di cui al punto 2) non si applicano a:

- Petfood che contengono PAT derivate da non ruminanti, a patto che siano state lavorate in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del Regolamento 1069/2009, confezionati ed etichettati in accordo con la legislazione dell'Unione. Si sottolinea quanto espresso al punto 1, in merito alla definizione di **petfood come mangime finito**.
- Farine di pesce e mangimi composti non contenenti PAT diverse dalle farine di pesce.

Si invitano codesti Assessorati a verificare, mediante sopralluoghi ispettivi, che gli stabilimenti riconosciuti per la produzione di pet food ai sensi dell'art.24 del Reg.(CE) 1069/2009, che intendono esportare i loro prodotti in Paesi Terzi, producano ed etichettino i loro mangimi ai sensi della legislazione dell'Unione Europea.

Si evidenzia che in caso di produzione di mangimi non finiti, destinati a successive lavorazioni per renderli idonei alla somministrazione agli animali da compagnia, l'esportazione di tali prodotti, etichettati come pet food, non può essere ammessa. Tale condotta è particolarmente grave in caso di esportazione di prodotti contenenti PAT di ruminanti.

Per quanto riguarda l'esportazione di PAT, fermo restando che l'esportazione di PAT di ruminanti e prodotti che le contengono è vietata, si chiede a codesti Assessorati di fornire alla Scrivente la lista degli impianti di trasformazione autorizzati, elencati nelle liste pubblicamente disponibili di cui al punto (d) della sez. A del cap. V del Reg.(CE) 999/2001, che intendono esportare PAT di non ruminanti verso Paesi Terzi.


Si invita inoltre a verificare tramite sopralluogo ispettivo che i requisiti del capitolo IV, sezione D, lettera c) del Reg.(CE) 999/2001 siano rispettati.

Le informazioni richieste, trasmesse a questo Ufficio tramite l'allegata tabella, permetteranno la compilazione di una lista di operatori abilitati all'esportazione. Tale operazione non potrà infatti essere consentita ad operatori non inclusi nella citata lista.


Si ringrazia per la collaborazione e si rimane in attesa di quanto richiesto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrelli



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ruocco



Direttore dell'ufficio VII
Dott. Carmelo Cicero – tel. 06/59946583
c.cicero@sanita.it

Referente del procedimento:
Donatella Capuano – tel. 06/59946864
d.capuano@sanita.it
Laura Contu - tel 06/59946974
l.contu@sanita.it

Referente Ufficio III DGSAN
Tiziana Serraino- tel. 06/59942816
t.serraino@sanita.it




Tabella di comunicazione

N° di riconoscimento	Ragione sociale	Indirizzo	Prodotti da esportare	Verifica della conformità dei requisiti (Data e riferimento del verbale di sopralluogo)	